



L.R. 18 GENNAIO 1999, N. 1
“DIRETTIVE E CRITERI”

TESTO COORDINATO

Direttive e criteri per la concessione di finanziamenti agevolati del Fondo di Rotazione alle piccole e medie imprese commerciali e di servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale 18 gennaio 1999, n 1.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al capo III° della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 le piccole e medie imprese commerciali e di servizi di cui all'allegato A della l.r. n. 1/99, nonché i loro consorzi, che operano nel Veneto a far data dal 12 novembre 2005 per la determinazione dei relativi limiti dimensionali si applica il decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 di adeguamento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. L'impresa deve essere attiva e non connotarsi per l'appartenenza diretta o indiretta ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali le Unioni volontarie ed i Gruppi d'acquisto. I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione. L'iniziativa agevolata deve essere ubicata nel Veneto.
2. Il tasso a carico del beneficiario non può superare il 50% del tasso EURIBOR a tre mesi media mese precedente a quello di erogazione del finanziamento, aumentato di max un punto e mezzo. Nel caso di finanziamento contratto per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della LR n. 1/99, il tasso a carico del beneficiario non può superare il 60% del tasso EURIBOR a tre mesi media mese precedente a quello di erogazione del finanziamento, aumentato di max un punto e mezzo.
3. Il finanziamento di norma deve avere una durata compresa tra i tre e i sette anni. Nel caso di acquisto di autovetture da parte di operatori con attività prevalente “agente di commercio” la durata può essere ridotta a due anni; mentre può essere elevata a dieci nell'ipotesi di finanziamento contratto per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della LR n. 1/99. Tale durata è comprensiva anche dell'eventuale periodo di preammortamento che non deve superare i 24 mesi.
4. L'importo del finanziamento può raggiungere il 100% del costo sostenuto per la realizzazione del programma di investimento ammesso ad agevolazione. Le operazioni saranno di importo compreso tra 15.000,00 € ed 500.000,00 €. Quest'ultimo importo è da intendersi, per singola impresa, anche come cumulo massimo dei finanziamenti agevolati in ammortamento. L'erogazione del finanziamento dovrà rispettare i limiti imposti dalla regola “de minimis”, di cui ai Regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 e n. 875/2007 del 24/7/2007, i quali prevedono rispettivamente:
 - quanto al Regolamento (CE) n. 1998/06, recante la disciplina degli aiuti alle imprese di qualsiasi settore con alcune eccezioni relative al settore primario e della pesca: l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari”, salvo si tratti di una impresa attiva nel settore del trasporto su strada, per la quale tale limite “non deve superare i 100.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - quanto al Regolamento (CE) n. 875/07, recante la disciplina degli aiuti alle imprese del settore della pesca: l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Inoltre, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

5. Sono ammissibili al finanziamento una o più delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e d) della legge regionale n. 1/99, ivi incluse le immobilizzazioni immateriali. I beni acquisiti con il finanziamento agevolato di cui alla l.r. 1/99 devono essere nuovi di fabbrica (ad eccezione dei beni immobili e dei beni strumentali nel caso di cessione d'azienda) e non possono essere ceduti, alienati o dismessi, salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito, per un periodo pari alla durata di ammortamento del mutuo contratto per il loro acquisto. In ogni caso, è finanziabile esclusivamente l'acquisto di beni ammortizzabili. Nell'ipotesi di ditta individuale (agente di commercio) può essere finanziato l'acquisto di una sola autovettura, mentre, nel caso di società, il finanziamento può riguardare l'acquisto di un numero di autovetture equivalente al numero dei soci, iscritti al ruolo degli agenti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente o al fondo di previdenza della Fondazione Enasarco.
6. I beni oggetto di attività di noleggio o di installazione presso terzi sono ammissibili alle agevolazioni se strumentali allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa richiedente: l'obbligo di mantenimento dei beni agevolati presso l'unità locale è da intendersi in senso estensivo compatibilmente con l'attività svolta dall'impresa e, pertanto, soddisfatto con il mantenimento in uso dei beni stessi. I beni devono avere un valore unitario non inferiore a 516,45 € risultare iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio ed essere soggetti all'obbligo di mantenimento per la durata del finanziamento agevolato come previsto dal comma 3, dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98. E' in ogni caso escluso l'acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio o di locazione onerosa. Al fine di permetterne l'immediata rintracciabilità, il bene oggetto di attività di noleggio o di installazione presso terzi deve essere inventariato ed iscritto in un apposito registro, anche informatico.
7. Sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese relative ad investimenti effettuati dal primo gennaio dell'anno precedente la data di presentazione della domanda e gli stessi devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. I finanziamenti dovranno essere erogati entro 2 mesi dalla dichiarazione di regolarità della spesa rilasciata dagli Organismi di Garanzia.
8. In presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del programma, su domanda del beneficiario del finanziamento agevolato, da presentare perentoriamente prima della scadenza dei 12 mesi, Veneto Sviluppo Spa può concedere una proroga, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di ultimazione dei lavori con la medesima procedura prevista per la concessione del finanziamento.
9. I programmi di investimento devono essere congruenti con la normativa comunale in materia di commercio, con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali nonché con le direttive programmatiche regionali di settore.
10. La domanda di finanziamento, unitamente alla lettera di disponibilità dell'Istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto, va inoltrata in carta semplice a Veneto Sviluppo Spa, per il tramite esclusivo degli Organismi di Garanzia, in via continuativa con riferimento alle cadenze bimestrali previste dall'art. 11 della LR n. 1/1999, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale per il Commercio in collaborazione con Veneto Sviluppo Spa. Il modello di domanda sarà reperibile sul sito internet della Regione Veneto (www.regione.veneto.it) che di Veneto Sviluppo Spa (www.venetosviluppo.it).

11. Gli Organismi di Garanzia forniscono assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, verificano che la documentazione allegata sia completa, provvedono all'istruttoria delle stesse, accertano la loro rispondenza alla normativa vigente in materia e rilasciano a Veneto Sviluppo Spa apposita attestazione di validazione.
12. Gli Organismi di Garanzia possono concedere, su richiesta dell'Istituto di credito indicato dal socio, garanzie a supporto del finanziamento agevolato richiesto. Qualora non siano richieste le prestazioni di garanzia, essi devono assistere le domande anche di richiedenti non soci.
13. La domanda, oltre alle usuali informazioni soggettive ed oggettive, deve contenere il consenso alla elaborazione dei dati, ex artt. 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
14. La domanda di finanziamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) una breve relazione tecnico-descrittiva degli investimenti redatta secondo lo schema allegato al modello di domanda, corredata da copia dei documenti giustificativi della spesa (preventivi, fatture o altri documenti di spesa);
 - b) copia della visura camerale di data non anteriore a tre mesi o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente le medesime informazioni;
 - c) per le imprese in contabilità ordinaria: copia dell'ultimo bilancio completo di stato patrimoniale e conto economico; per le imprese in contabilità semplificata: copia del conto economico nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attestano le esposizioni nei confronti degli Istituti di credito e dei fornitori;
 - d) lettera di concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito prescelto dall'impresa richiedente con indicato l'importo, la forma tecnica, la durata ed il tipo di garanzie previste a sostegno dello stesso;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la congruità del programma di investimenti rispetto ai regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche nonché a quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la ripartizione del capitale sociale (solo per le società di capitali);
 - g) dichiarazione "de minimis", redatta nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di piccola e media impresa come definita dal DM 18/4/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

I documenti e le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere devono essere trasmessi, unitamente alla domanda, dall'Organismo di garanzia a Veneto Sviluppo Spa entro 30 giorni dalla data della stessa.

La domanda e le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della ditta richiedente ed essere accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Qualora alla domanda non risulti allegata in tutto o in parte la documentazione di cui al punto 14, la stessa dovrà pervenire nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa richiesta formulata da Veneto

Sviluppo Spa all'Organismo di Garanzia. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà ritenuta improcedibile.

Il modello di domanda nonché i modelli delle dichiarazioni sostitutive sopraindicati saranno approvati con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio.

15. La disponibilità presente nel fondo di rotazione è ripartita annualmente tra gli Organismi di Garanzia avuto riguardo all'attività svolta nell'anno precedente, così come definito dalla Giunta Regionale. Tale ripartizione va rispettata nelle prime quattro tornate (28/02, 30/04, 30/06, 31/08), mentre nelle rimanenti due si applicano esclusivamente i criteri di priorità di seguito indicati.
16. Veneto Sviluppo Spa, entro 30 giorni dal pervenimento della domanda per il tramite degli Organismi di garanzia, intendendo per domanda pervenuta la domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 14, necessaria alle verifiche previste dall'art. 7 della LR n. 1/1999, predispone specifiche graduatorie sulla base dei criteri di priorità di cui al presente provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dagli Organismi di Garanzia. Tali graduatorie vengono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'art.12 della l.r. n. 1/99 il quale esprime il parere di competenza nei successivi trenta giorni.
17. Entro trenta giorni dal parere del Comitato tecnico, Veneto Sviluppo Spa ammette le domande al fondo di rotazione, approva le graduatorie e provvede a:
 - a) trasmettere alla Giunta Regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere, oltre alla graduatoria dei beneficiari, anche l'elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
 - b) comunicare all'azienda richiedente, all'Istituto di credito ed all'Organismo di Garanzia, l'esito della domanda, autorizzando il predetto Istituto all'erogazione del finanziamento agevolato dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell'Organismo di Garanzia, della documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'investimento ammesso. Il finanziamento agevolato può essere erogato dall'Istituto di credito anche per stralci, ovvero secondo stati di avanzamento dei lavori documentati dal richiedente attraverso l'Organismo di Garanzia.
18. Gli Organismi di Garanzia, prima di rilasciare a Veneto Sviluppo Spa ed alla Banca finanziatrice la dichiarazione di regolarità della spesa, devono effettuare accertamenti tecnico-amministrativi intesi a verificare la corrispondenza del programma realizzato con quello ammesso nonché la veridicità della documentazione di spesa. La Regione si riserva la facoltà di verificare l'operato di Veneto Sviluppo Spa e degli Organismi di Garanzia tramite l'effettuazione di controlli a campione.
19. Per i compiti ad essi attribuiti, gli Organismi di Garanzia possono richiedere una somma non superiore a 150,00 € più IVA per finanziamenti sino a 100.000,00 € e non superiore a 250,00 € più IVA per finanziamenti superiori a 100.000,00 €. Tale richiesta è comunque subordinata all'esito positivo dell'istruttoria. Le spese sostenute per l'assistenza possono essere inserite nel programma di investimento.
20. La convenzione tra Veneto Sviluppo Spa e gli Istituti di credito deve prevedere che nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'esito positivo della domanda e la data di ultimazione dei lavori, su richiesta dell'impresa interessata, l'Istituto di credito può concedere alla ditta un prefinanziamento ad un tasso non superiore al tasso EURIBOR a tre mesi media mese precedente a quello dell'erogazione del prefinanziamento, aumentato di un punto e mezzo.
21. E' fatto obbligo a Veneto Sviluppo Spa di esercitare la vigilanza sul corretto utilizzo dei finanziamenti e di procedere alla revoca, anche parziale, dell'agevolazione, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della maggiorazione degli interessi, nelle seguenti fattispecie:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie e dichiarazioni inesatti, falsi o reticenti;

- b) perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità all'agevolazione;
- c) cessione, alienazione o distrazione dei beni acquistati, salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito, prima del decorso del periodo di ammortamento del mutuo contratto per il loro acquisto, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto dell'agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- f) qualora, nel corso dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Tale vigilanza può essere espletata anche attraverso verifiche a campione ivi comprese le verifiche di cui al DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, alla revoca dell'agevolazione consegue:

- a) la restituzione delle somme già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti percentuali;
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- c) la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento.

Qualora il beneficiario proceda a comunicare tempestivamente la rinuncia all'agevolazione, non si applica la sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente le agevolazioni già erogate ed i relativi interessi legali, senza ulteriori maggiorazioni.

Il recupero delle somme erogate e l'importo delle sanzioni amministrative vanno ad incrementare il Fondo di rotazione.

- 22. Ad ogni componente il Comitato Tecnico viene corrisposto un gettone di presenza nel limite massimo previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 23. Le disposizioni di cui ai punti precedenti vengono applicate a decorrere dalla prima scadenza bimestrale successiva alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

CRITERI DI PRIORITA'

Nella predisposizione delle graduatorie, Veneto Sviluppo Spa deve applicare le seguenti priorità con attribuzione dei rispettivi punteggi:

- a) Esercizi di vicinato e polifunzionali; **(punti 70)**
 - a1 Microimpresa con i limiti dimensionali di cui al decreto ministeriale 18.04.2005; **(punti 70)**
- b) Impianti di carburante ubicati in Comuni all'interno di aree territorialmente svantaggiate e carenti di servizio come definite dalla Giunta regionale con esclusione degli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre pagamento; **(punti 60)**
- c) Piccola impresa con i limiti dimensionali di cui al decreto ministeriale 18.04.2005; **(punti 60)**
- d) Nuova impresa; **(punti 50)**
- e) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; **(punti 50)**
- f) Impresa giovanile avente i requisiti di cui alla L. n. 57/1999 o femminile avente i requisiti di cui alla l.r. 1/2000 oppure alla L. n. 215/1992; **(punti 40)**
- g) Commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche limitatamente all'acquisto di negozi mobili o di attrezzature mercatali mobili da installare durante lo svolgimento del mercato; **(punti 40)**
- h) Edicole che si adoperano ad ammodernare la propria struttura in conformità a quanto disposto nei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi; **(punti 35)**
- i) Agenti di commercio; **(punti 30)**
- j) Domande assistite dalla garanzia concessa dall'Organismo che ha validato la domanda, limitatamente ai casi in cui la garanzia è richiesta espressamente dall'Istituto di credito che ha concesso il finanziamento; **(punti 10)**

I criteri di priorità di cui alle lettere precedenti sono tra loro cumulabili. In caso di parità di punteggio ha la preferenza l'investimento di minore entità.